



E.I.

DELIBERAZIONE
Per il
CONSIGLIO COMUNALE

Città di Modica

Data 28.04.2021

Sessione ORDINARIA in presenza

Atto N.36

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno. Modifiche per l'anno 2021".

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria, nella solita Sala delle adunanze, oggi Mercoledì 28.04.2021 alle ore 19,45.

Fatto l'appello nominale ,dopo sospensione delle ore 19.40, risultano presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Minioto Carmela	X		Spadaro Angelo	X	
Floridia Rita	X		Scapellato Daniele	X	
Civello Giorgio		X	Covato Giammarco	X	
Caruso Giuseppe Massimo	X		Sammito Margherita	X	
Di Rosa Antonino	X		Carpentieri Girolamo		X
Covato Giovanni Piero		X	Cavallino Vincenzo		X
Ingarao Lucia	X		Castello Ivana		X
Puglisi Ludovica	X		Spadaro Giovanni		X
Giannone Lorenzo		X	Agosta Filippo		X
Ruffino Ippolito	X		Medica Marcello		X
Belluardo Giorgio	X		Di Rosa Stefano	X	
Alecci Giovanni	X		Morana Enrico		X

Presenti: 14 consiglieri Assenti : 10 consiglieri

Assiste la seduta il Segretario Generale dott. Giampiero Bella.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la I^a convocazione, la dott.ssa Carmela Minioto, Presidente del Consiglio, assume la presidenza e apre la seduta pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 22 febbraio 2021, esecutiva, con la quale si propone al Consiglio Comunale l'adozione della seguente deliberazione;

Premesso che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al comma 1 recita: *“1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.”*;

Viste:

- la delibera Consiliare n. 10 del 15 febbraio 2013 con la quale è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Modica e, nel contempo, è stato approvato il relativo regolamento Comunale;

- la delibera Consiliare n. 114 del 18 luglio 2017 con la quale sono state apportate alcune modifiche al regolamento di che trattasi;

- la delibera Consiliare n. 27 del 27 marzo 2019 con la quale sono state apportate ulteriori modifiche al regolamento di che trattasi;

Preso atto che l'art. 180 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto alcune modifiche e precisamente:

- con il comma 3 all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è stato inserito il comma 1-ter che così recita: *“1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”*;

- con il comma 4 all'art. 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 196, le parole da “nonché” alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti *“con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”*;

Ritenuto che si rende necessario intervenire sul “Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno” con le integrazioni e le modifiche apportate allo stesso in armonia con il sujesteso dettato normativo ed inserite nell'unito documento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;

Visti:

- l'OREL;

- la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, “Provvedimenti in tema di autonomie locali.” e successive modifiche ed integrazioni;

- l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 “Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.”;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.”;

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.”;

- il Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 196;

- il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del III Settore Entrate in data 02.03.2021 e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del II Settore Finanze, reso in data 03.03.2021;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, reso con verbale n. 24 dell' 11.03.2021, prot. n. 11760 del 12.03.2021

Visto il parere espresso dalla 4^a Commissione Consiliare in data 23.03.2021, prot. n. 13780 del 23.03.2021;

Visto il parere espresso dalla 3^a Commissione Consiliare in data 13.04.2021, prot. n. 17271 del 14.04.2021;

Visto il parere espresso dalla 1^a Commissione Consiliare in data 20.04.2021, prot. n. 18274 del 20.04.2021;

Preso atto che i consiglieri di opposizione sulla presente proposta hanno presentato, degli emendamenti, assunti al protocollo dell' Ente al n. 19347 del 26.04.2021 per i quali il Responsabile del 3^o settore , il Responsabile del Settore finanziario ed il collegio dei Revisori dei Conti hanno espresso PARERE NON FAVOREVOLE.

Udita la breve relazione sul punto del responsabile del 3^a settore che, sugli emendamenti presentati alla proposta deliberativa, motiva il parere negativo in quanto questi non sono afferenti all'oggetto della proposta per cui si chiede l'approvazione in Consiglio questa sera ;

Udito il Segretario generale che, sugli emendamenti presentati non soltanto per la presente proposta, ma per alcuni altri punti all'od.g. odierno, sottolinea che tutti essi hanno ricevuto, per prassi d'ufficio, il parere del Responsabile tecnico, del Responsabile finanziario e del Collegio dei Revisori dei Conti. Tuttavia, ritiene che alcuni emendamenti, che dettano una disposizione in contrasto con la norma di legge , non debbano essere posti in votazione, in quanto una loro eventuale approvazione, renderebbe di fatto l'atto illegittimo, costringendo l'Ente a far valere questa illegittimità impugnando l'atto, con quanto ne consegue.

Preso atto che nessun intervento è richiesto sul punto;

Visto gli esiti con cui il Consiglio si è espresso sugli emendamenti proposti dai consiglieri di opposizione prot. n. 19347 del 26.04.2021 , esiti qui di seguito trascritti:

EMENDAMENTO N. 1

TESTO: “Sostituire il comma 2 dell'art. 3 con il seguente: “le azioni e gli interventi da intraprendere saranno concertati nell'ambito del Consorzio degli Operatori Turistici della città di

Modica, sul quale il Comune esercita funzioni di indirizzo, direzione e controllo al fine di salvaguardare la coerenza delle finalità e il corretto utilizzo delle risorse, nei limiti imposti dall'art. 22 dello Statuto del Consorzio. Entro il 31/12 di ogni anno il Sindaco relazionerà al Consiglio Comunale sugli interventi realizzato o finanziati”.

Consiglieri presenti e votanti: 14
Voti favorevoli: 0
Voti contrari: 14 (Minioto, Florida, Caruso, Di Rosa A., Ingarao, Puglisi, Ruffino, Belluardo, Alecci, Spadaro A., Scapellato, Covato Giammarco, Sammito, Di Rosa S.)
Voti astenuti: 0
Con 14 voti contrari, nessun voto favorevole e nessun voto astenuto l'emendamento è respinto.

EMENDAMENTO N. 2

TESTO. *“Aggiungere all'art. 7 il comma 6-bis che così dispone: “una aliquota pari 90% del gettito annuo proveniente dagli introiti dell'imposta di soggiorno è destinata al Consorzio degli Operatori Turistici della città di Modica così come previsto nella ‘convenzione per lo sviluppo strategico del settore turistico’ approvata con delibera del Consiglio Comunale N. 10 del 15 febbraio 2013.”*

Consiglieri presenti e votanti: 14
Voti favorevoli: 0
Voti contrari: 14 (Minioto, Florida, Caruso, Di Rosa A., Ingarao, Puglisi, Ruffino, Belluardo, Alecci, Spadaro A., Scapellato, Covato Giammarco, Sammito, Di Rosa S.)
Voti astenuti: 0
Con 14 voti contrari, nessun voto favorevole e nessun voto astenuto l'emendamento è respinto.

EMENDAMENTO N. 3 INAMISSIBILE perché *contra legem* quindi non viene posto in votazione per le motivazioni esposte dal Segretario generale .

Con votazione resa a norma di legge, il cui risultato è qui di seguito trascritto:

Consiglieri presenti e votanti: 14
Voti favorevoli: 0
Voti contrari: 14 (Minioto, Florida, Caruso, Di Rosa A., Ingarao, Puglisi, Ruffino, Belluardo, Alecci, Spadaro A., Scapellato, Covato Giammarco, Sammito, Di Rosa S.)
Voti astenuti: 0

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esposte:

- 1) di approvare le modifiche al *“Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno”* inserite nell'unito documento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- 2) di dare atto che si procederà alla trasmissione telematica invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze della deliberazione Consiliare mediante inserimento del testo nel *“Portale del federalismo fiscale”*, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, e con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo a

quello della pubblicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater, del citato Decreto Legge n. 201/2011, introdotto dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), del citato Decreto-Legge n. 34/2019.

Indi, attesa l'urgenza di provvedere nell'interesse dell'Ente, con successiva e separata votazione il cui esito è qui trascritto:

Consiglieri presenti e votanti:	14
Voti favorevoli:	0
Voti contrari:	14 (Minioto, Florida, Caruso, Di Rosa A., Ingarao, Puglisi, Ruffino, Belluardo, Alecci, Spadaro A., Scapellato, Covato Giammarco, Sammito, Di Rosa S.)
Voti astenuti:	0

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

E.I



Città di Modica

**PROPOSTA di DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE**

Data

Sessione _____

Atto N.

OGGETTO:

Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno. Modifiche per l'anno 2021.

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze oggi _____ alle ore _____

Fatto l'appello nominale, risultano

PRESENTI

ASSENTI



Assiste la seduta il sottoscritto Segretario Generale Dott. Giampiero Bella.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la _____ convocazione
il _____ assume la presidenza e apre la seduta che è dichiarata pubblica.

La Giunta Comunale

con deliberazione n. 51 del 22 febbraio 2021, esecutiva,
propone al Consiglio Comunale
l'adozione della seguente deliberazione

Premesso che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al comma 1 recita: "*1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.*";

Viste:

- la delibera Consiliare n. 10 del 15 febbraio 2013 con la quale è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Modica e, nel contempo, è stato approvato il relativo regolamento Comunale;

- la delibera Consiliare n. 114 del 18 luglio 2017 con la quale sono state apportate alcune modifiche al regolamento di che trattasi;

Preso atto che l'art. 180 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto alcune modifiche e precisamente:

- con il comma 3 all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è stato inserito il comma 1-ter che così recita: "*1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.*";

- con il comma 4 all'art. 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 196, le parole da "nonché" alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti "*con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento*

dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”;

Ritenuto che si rende necessario intervenire sul “Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno” con le integrazioni e le modifiche apportate allo stesso in armonia con il suesposto dettato normativo ed inserite nell'unito documento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;

Visti:

- l'OREL;

- la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, “Provvedimenti in tema di autonomie locali.” e successive modifiche ed integrazioni;

- l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 “Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.”;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.”;

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.”;

- il Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 196;

- il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del III Settore Entrate e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del II Settore Finanze;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data _____, prot. n. _____;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare in data _____, prot. n. _____;

Propone

Per le motivazioni in premessa esposte:

1) di approvare le modifiche al “Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno” inserite nell'unito documento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;

2) di dare atto che si procederà alla trasmissione telematica invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze della deliberazione Consiliare mediante inserimento del testo nel “Portale del federalismo fiscale”, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, e con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater, del citato Decreto Legge n. 201/2011, introdotto dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), del citato Decreto-Legge n. 34/2019.



Città di Modica

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art.	Rubrica	modifiche
1	Principi generali	
2	Istituzione e presupposto impositivo	si modifica il comma 2
3	Finalità dell'imposta	si sostituisce il comma 2
4	Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi di esazione	si aggiungono i commi 01, 2-bis, 2-ter e 2-quater si modifica il comma 2
5	Misura dell'imposta	si modifica il comma 3
6	Esenzioni	si aggiunge la lettera n) al comma 1
7	Versamento dell'imposta	si sostituisce il comma 3 si aggiungono i commi 3-bis, 8-bis, 8-ter e 8-quater si cassano i commi 4 e 5
8	Altri obblighi del gestore della struttura ricettiva	si aggiunge il comma 01 si sostituisce il comma 1 si inserisce il comma 3-bis
9	Accertamenti	si sostituiscono i commi 1 e 3
10	Sanzioni	si cassano i commi 2 e 3 si aggiungono i commi 4-bis, 5-bis e 6-bis si sostituiscono i commi 5 e 6 si cassano i commi 8 e 9
11	Riscossione coattiva	si modifica il comma 1
12	Rimborsi e compensazioni	
13	Contenzioso	
14	Disposizioni finali	
15	Entrata in vigore	si sostituisce il comma 4

Articolo 1 - Principi generali

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto impositivo

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2013.

L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Modica.

al comma 2 si aggiungono le parole "locazioni turistiche"

*2. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, campeggi, villaggi turistici, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, alloggi adibiti ad agriturismo, turismo rurale e turismo ambientale, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, residenze d'epoca, residence che operano sul territorio comunale, **locazioni turistiche**.*

3. L'offerta di alloggio di cui al comma 2 consiste nel rendere temporaneamente disponibile a terzi una dimora o luogo, dietro compenso in denaro, ed indipendentemente:

- dallo svolgimento di attività imprenditoriale, non imprenditoriale o occasionale da parte del Gestore della struttura ricettiva;
- dalla eventuale fornitura di servizi accessori, come ad esempio fornitura di biancheria, pulizia dei locali, pasti, ed altro;
- dalla classificazione e dalla categoria della struttura ricettiva.

Articolo 3 - Finalità dell'imposta

1. L'imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi per il turismo, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Modica, e riguardanti:

- progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvato con Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
- ristrutturazione ed adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
- interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
- sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli per turisti;
- cofinanziamento di interventi promozionali e turistici da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli Enti Locali;
- incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
- progetti ed interventi destinati alla formazione ed aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
- finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

Il comma 2:

2. Le azioni e gli interventi da intraprendere saranno concertati nell'ambito del "Consorzio degli Operatori Turistici della Città di Modica", sul quale il Comune esercita funzioni di indirizzo, direzione e controllo al fine di salvaguardare la coerenza delle finalità e il corretto utilizzo delle risorse, nei limiti imposti dall'art. 22 dello Statuto del Consorzio. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Sindaco relazionerà al Consiglio Comunale sugli interventi realizzati o finanziati.

è sostituito dal seguente:

2. Le azioni e gli interventi da intraprendere, ai sensi del comma 1, potranno essere concertati con i soggetti (consorzi, enti e organismi) operanti nell'ambito della promozione turistica, ferme restando in capo al Comune tutte le funzioni di indirizzo, direzione e controllo al fine di salvaguardare la coerenza delle finalità e il corretto utilizzo delle risorse per le finalità di cui al presente articolo.

3. Le relazioni di cui al comma precedente, sono inviate telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con modalità da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delegato, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Copia telematica delle relazioni di cui al comma precedente è altresì trasmessa, a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, al Ministero per i beni e le attività culturali, per quanto concerne gli interventi sui beni culturali.

Articolo 4 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi di esazione

si aggiunge il comma 01:

01. Il gestore, contestualmente con l'inizio dell'attività, deve darne comunicazione all'ufficio comunale competente per materia.

1. Il soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 e che non risulta iscritto nell'Anagrafe dei residenti nel Comune di Modica, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

al comma 2 si cancella "6,":

2. Soggetto responsabile degli obblighi strumentali all'esazione dell'imposta è il Gestore della struttura ricettiva, d'ora innanzi il "Gestore", presso la quale sono ospitati i soggetti. Gli obblighi strumentali all'esazione sono descritti ai successivi articoli ~~6~~, 7 ed 8.

si aggiungono i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater (art. 180, commi 3 e 4, D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni con la L. n. 77/2020)

2-bis. Il Gestore è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 2 con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione di cui al successivo comma 2-ter, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2-ter. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente. Si applicano le modalità di presentazione della dichiarazione definite dall'Amministrazione Comunale fino a quando sarà approvato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, nel caso stabilisca una disciplina non compatibile con le modalità adottate.

2-quater. Agli stessi obblighi di cui al presente regolamento sono tenuti i soggetti che incassano il canone o corrispettivo in caso di locazioni brevi, previsti dall'art. 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

Articolo 5 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle" e stagionalità.

2. L'imposta non si applica dall'ottavo giorno per soggiorni superiori ai 7 giorni consecutivi senza interruzioni.

al comma 3 le parole "suddetti termini" sono sostituite con le parole "termini di legge":

3. Le misure di imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei ~~suddetti termini~~ termini di legge.

Articolo 6 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

a) i soggetti minori di 14 anni;

b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente; è consentita l'esenzione per due accompagnatori se il paziente è minorenne; l'applicazione di tale esenzione è subordinata al rilascio al gestore, da parte dell'interessato di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del

ricovero e che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente;

c) due soggetti per ogni gruppo pari o superiori a 20 persone (autista od accompagnatore);

d) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva dove svolge attività lavorativa;

e) soggetti che alloggiano a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi, di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

f) soggetti che alloggiano per motivi di studio;

g) i dipendenti pubblici in missione;

h) soggetti che usufruiscono di pernottamenti gratuiti;

i) soggetti disabili che necessitano di assistenza continua, con relativo accompagnatore, o con due accompagnatori se il soggetto è minorenne;

j) volontari aderenti ad associazioni riconosciute a norma di legge che prestano servizio in occasione di calamità naturali;

k) cittadini iscritti all'Anagrafe della popolazione residente nel Comune di Modica, ai sensi del precedente art. 4 comma 1;

l) cittadini di età superiore ai 70 anni.

m) soggetti che alloggiano per motivi di lavoro;

si aggiunge la lettera n):

n) il personale appartenente alle forze dell'ordine, al corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile, gli operatori sanitari che, per esclusive esigenze di servizio, e limitatamente alla durata dello stesso, soggiornano nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.

2. I soggetti esenti, esclusi quelli di cui alle lettere a), i), k), l), rilasciano al Gestore, che le conserva per eventuali controlli dell'Ufficio comunale competente, un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, secondo i modelli predisposti.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti passivi non esenti corrispondono al Gestore l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.

2. Il gestore provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Modica. È consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.

il comma 3:

~~3. Il Gestore conserva idonea documentazione delle quietanze rilasciate.~~

è sostituito dal seguente:

3. Il Gestore ha l'obbligo di conservare, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, la documentazione relativa ai pernottamenti, l'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nella struttura e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.

si aggiunge il comma 3-bis:

3-bis. Il Gestore è tenuto, ove richiesto ai sensi del successivo articolo 7, ad esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Modica atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati.

I commi 4 e 5 sono cassati per effetto della introduzione del comma 2-bis al precedente art. 4:

~~4. Il Gestore è tenuto a far compilare all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta, l'apposito modello ed a trasmetterlo al competente Ufficio comunale entro tre giorni lavorativi dal giorno del rifiuto.~~

~~5. In caso di rifiuto anche della suddetta compilazione da parte dell'ospite, il Gestore segnala l'inadempienza compilando l'apposito modello e lo trasmette al competente Ufficio comunale entro tre giorni lavorativi dal giorno del rifiuto.~~

6. Il Gestore effettua trimestralmente, ed entro le scadenze di presentazione delle comunicazioni di cui al successivo articolo 8, comma 2, il versamento alla Tesoreria Comunale delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, secondo le indicazioni fornite dal competente Ufficio comunale.

7. Le somme da versare inferiori ad € 50,00 saranno aggiunte al versamento successivo, anche se complessivamente di importo inferiore al predetto importo.

Il comma 8:

~~8. Il Gestore, poiché maneggia e custodisce il denaro di pertinenza dell'erario pubblico, viene considerato agente contabile "di fatto", ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Essendo pertanto assoggettato alla relativa disciplina, presenta annualmente al Comune il "Conto della gestione dell'agente contabile" (Modello 21), entro il 30 gennaio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, secondo il modello predisposto dal competente Ufficio comunale. Ne consegue che l'eventuale mancato versamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore della struttura si configura anche come reato, al che segue l'adozione degli atti consequenziali o la segnalazione alle autorità competenti.~~
è sostituito dal seguente:¹

8. Il Gestore, poiché maneggia e custodisce il denaro di pertinenza dell'erario pubblico, viene considerato agente contabile "di fatto", ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Essendo pertanto assoggettato alla relativa disciplina, presenta annualmente al Comune il "Conto della gestione dell'agente contabile" (Modello 21), entro il 30 gennaio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, secondo il modello predisposto dal competente Ufficio comunale.

si aggiungono i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater (art. 180, commi 3 e 4, D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni con la L. n. 77/2020):

8-bis. Il Gestore è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 4, comma 2-ter, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

8-ter. Parimenti, ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito nella Legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'art. 180, comma 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, gli operatori professionali, che intervengono quali mandatari o sub locatori, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'Imposta di Soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

8-quater. Agli stessi obblighi di cui al presente articolo sono tenuti i soggetti che incassano il canone o corrispettivo in caso di locazioni brevi, previsti dall'art. 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

Articolo 8 - Altri obblighi del gestore della struttura ricettiva

si aggiunge il comma 01:

01. Il gestore deve richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.

Il comma 1:

~~1. Per permettere agli ospiti che pernottano presso la propria struttura ricettiva di conoscere le modalità di applicazione, l'entità dell'imposta di soggiorno e le esenzioni previste, il Gestore è tenuto a darne informazione in appositi spazi. È a cura del "Consorzio degli Operatori Turistici della Città di Modica" la predisposizione di apposita informativa multilingue.~~

è sostituito dal seguente:

1. Il gestore ha l'obbligo di informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni previste, in osservanza della normativa vigente, affiggendo cartelli informativi multilingue in appositi spazi.

2. Il Gestore ha l'obbligo di presentare una comunicazione contenente informazioni rilevate nel trimestre solare, utili ai fini della determinazione e dell'esenzione dell'imposta, secondo il modello definito dal competente Ufficio comunale, al quale va trasmessa entro le seguenti scadenze:

¹ La Corte dei Conti Toscana con le sentenze n. 273/2020 e n. 361/2020 e la Corte dei Conti Sicilia con sentenza n. 432/2020 hanno confermato che il gestore della struttura ricettiva mantiene la qualifica di agente contabile anche a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, che ha operato una specifica depenalizzazione della condotta illecita del gestore ma nulla ha innovato alla responsabilità contabile del gestore stesso.

- 1° trimestre (dal 1° gennaio al 31 marzo), entro il 30 aprile;
- 2° trimestre (dal 1° aprile al 30 giugno), entro il 31 luglio;
- 3° trimestre (dal 1° luglio al 30 settembre), entro il 31 ottobre;
- 4° trimestre (dal 1° ottobre al 31 dicembre), entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

3. La comunicazione va comunque effettuata anche nel caso in cui non vi sia nessun pernottamento nel trimestre solare.

si aggiunge il comma 3-bis (art. 180, commi 3 e 4, D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni con la L. n. 77/2020):

3-bis. Agli stessi obblighi del presente articolo sono tenuti i soggetti che incassano il canone o corrispettivo in caso di locazioni brevi, previsti dall'art. 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

Articolo 9 – Accertamenti

Il comma 1:

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano in materia amministrativa le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, ed in materia tributaria le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

è sostituito dal seguente:

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 8. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione.

Il comma 3:

~~*3. Il Comune, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei Gestori con esenzione di spese e diritti, può:*~~

~~*– invitare i soggetti passivi ed i Gestori ad esibire o trasmettere atti e documenti;*~~

~~*– inviare ai Gestori questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.*~~

è sostituito dal seguente:

3. Il Comune, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei Gestori con esenzione di spese e diritti, può:

a) intimare ai gestori delle strutture ricettive - compresi proprietari, usufruttuari o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica, ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con richiesta di restituirli compilati e firmati;

c) disporre ispezioni amministrative, anche tramite il Corpo di Polizia Locale, presso le strutture ricettive e le sedi e le unità locali operative degli altri soggetti di cui all'art. 5, commi 9 e 10, del presente Regolamento;

d) chiedere, anche a fini di monitoraggio, ai sensi dell'art. 13-quater, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, i dati, in forma anonima, risultanti dalle comunicazioni di cui all'art. 109, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i..

Articolo 10 – Sanzioni

1. Le violazioni di natura tributaria al presente Regolamento sono punite con le sanzioni tributarie irrogate sulla base dei principi generali dettati dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

1-bis. Le violazioni di natura amministrativa al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate nelle forme e nei modi previsti della Legge 24 novembre 1981, n.689.

1-ter. L'organo comunale competente ad applicare le sanzioni amministrative e tributarie in materia di imposta di soggiorno è individuato nel funzionario apicale responsabile del Settore delle Entrate e della fiscalità locale.

I commi 2 e 3 sono cassati per effetto della introduzione del comma 2-bis al precedente art. 4:

~~2. In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento (30%) dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo n. 471/1997.~~

~~3. Il rifiuto della compilazione del modello di cui all'art. 7, comma 4, da parte del soggetto passivo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.~~

4. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 8, comma 2, alle prescritte scadenze, e per la violazione dell'obbligo di cui all'art. 8, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art.7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Si aggiunge il comma 4-bis (art. 180, commi 3 e 4, D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni con la L. n. 77/2020):

4-bis. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 4, comma 2-ter, da parte del gestore si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Il comma 5:

~~5. In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di cui all'art.7 alle prescritte scadenze da parte del Gestore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.~~

è sostituito dal seguente.

5. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

Si aggiunge il comma 5-bis (art. 180, commi 3 e 4, D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni con la L. n. 77/2020):

5-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti che incassano il canone o corrispettivo in caso di locazioni brevi, previsti dall'art. 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il comma 6:

~~6. Ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997, mentre ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n.689.~~

è sostituito dal seguente:

6. Le sotto indicate omissioni e/o le irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

a) in caso di omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dall'art. 4, comma 01, del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro;

b) per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 9, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro;

c) per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, di cui all'art. 8 del presente Regolamento, alle prescritte scadenze e per la violazione di obblighi diversi da quelli indicati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Il secondo periodo del comma 6 è il comma 6-bis:

6-bis. Sulle somme dovute per l'imposta si applicano gli interessi, al tasso vigente tempo per tempo ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge n. 296/2006.

7. L'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate ai commi precedenti non esclude l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

I commi 8 e 9 sono cassati:

~~8. Le somme introitate dal Comune, comprensive di sanzioni, interessi ed ogni altro onere accessorio (spese postali, ecc.), a seguito di attività di sollecito e di accertamento dell'Imposta di soggiorno, saranno incamerate integralmente (100%) nelle casse comunali.~~

~~9. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre delle somme di cui al precedente comma 8 assegnandole al Consorzio degli Operatori Turistici della Città di Modica, nella misura del 90%, per finanziare le iniziative di cui all'art.3 del presente Regolamento.~~

Articolo 11 - Riscossione coattiva

Al comma 1 la parola "tributo" è sostituita con la parola "imposta di soggiorno":

*1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di ~~tributo~~ **imposta di soggiorno**, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.*

Articolo 12 - Rimborsi e compensazioni

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, dietro apposita istanza del gestore, ovvero rilevate d'ufficio, l'importo sarà recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata devono essere riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 8, comma 2.

2. Nel caso in cui non si possa applicare il precedente comma 1, le somme in eccedenza saranno compensate, sempre su istanza del Gestore, con altre entrate tributarie ed extratributarie dovute al Comune.

3. Ove non sia possibile procedere alla compensazione il gestore può chiedere il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 12 euro.

Articolo 13 - Contenzioso

1. Le controversie in materia amministrativa sono devolute al Giudice Ordinario, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 150/2011.

2. Le controversie in materia tributaria sono devolute alle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo n. 546/1992.

Articolo 14 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.

Articolo 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore entro la data fissata dalla normativa vigente per la deliberazione del bilancio di previsione.

2. Il regolamento ha efficacia decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione nell'albo pretorio di cui all'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

3. Il presente regolamento è altresì pubblicato per esteso dal Comune sul proprio sito istituzionale all'indirizzo "www.comune.modica.gov.it".

il comma 4 (art. 13, comma 15-quater, Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58):

4. Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore e diventano efficaci decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione nell'Albo pretorio di cui all'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..


è sostituito dal seguente:

4. Le modifiche al presente regolamento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), della Legge regionale n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 Legge regionale n. 30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: **favorevole /sfavorevole**

Modica, li 02/3/2021


Il Responsabile del Settore

Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: **favorevole /sfavorevole**

Modica, li 03.03.2021


Il Responsabile del Settore Finanziario

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente della seduta

Il Consigliere anziano della Seduta

Il Segretario Generale

Dott. Giampiero Bella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio *on line* del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente "www.comune.modica.gov.it".

Modica, li _____

Il Segretario Generale

Dott. Giampiero Bella

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal _____ al _____, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____

Il Segretario Generale

Dott. Giampiero Bella

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge Regionale n.44/91.

È divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della Legge Regionale n.44/91.

Modica li _____

Il Segretario Generale

Dott. Giampiero Bella

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica, li

Il Segretario Generale

Dott. Giampiero Bella



Città di Modica

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Articolo 1 - Principi generali

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto impositivo

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2013.

L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Modica.

2. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, campeggi, villaggi turistici, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, alloggi adibiti ad agriturismo, turismo rurale e turismo ambientale, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, residenze d'epoca, residence che operano sul territorio comunale, locazioni turistiche.

3. L'offerta di alloggio di cui al comma 2 consiste nel rendere temporaneamente disponibile a terzi una dimora o luogo, dietro compenso in denaro, ed indipendentemente:

- dallo svolgimento di attività imprenditoriale, non imprenditoriale o occasionale da parte del Gestore della struttura ricettiva;
- dalla eventuale fornitura di servizi accessori, come ad esempio fornitura di biancheria, pulizia dei locali, pasti, ed altro;
- dalla classificazione e dalla categoria della struttura ricettiva.

Articolo 3 - Finalità dell'imposta

1. L'imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi per il turismo, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Modica, e riguardanti:

- progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvato con Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
- ristrutturazione ed adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
- interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
- sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli per turisti;
- cofinanziamento di interventi promozionali e turistici da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli Enti Locali;
- incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
- progetti ed interventi destinati alla formazione ed aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
- finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

2. Le azioni e gli interventi da intraprendere, ai sensi del comma 1, potranno essere concertati con i soggetti (consorzi, enti e organismi) operanti nell'ambito della promozione turistica, ferme restando in capo al Comune tutte le funzioni di indirizzo, direzione e controllo al fine di salvaguardare la coerenza delle finalità e il corretto utilizzo delle risorse per le finalità di cui al presente articolo.

3. Le relazioni di cui al comma precedente, sono inviate telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con modalità da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delegato, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Copia telematica delle relazioni di cui al comma precedente è altresì trasmessa, a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, al Ministero per i beni e le attività culturali, per quanto concerne gli interventi sui beni culturali.

Articolo 4 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi di esazione

01. Il gestore, contestualmente con l'inizio dell'attività, deve darne comunicazione all'ufficio comunale competente per materia.

1. Il soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 e che non risulta iscritto nell'Anagrafe dei residenti nel Comune di Modica, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

2. Soggetto responsabile degli obblighi strumentali all'esazione dell'imposta è il Gestore della struttura ricettiva, d'ora innanzi il "Gestore", presso la quale sono ospitati i soggetti. Gli obblighi strumentali all'esazione sono descritti ai successivi articoli 7 ed 8.

2-bis. Il Gestore è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 2 con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione di cui al successivo comma 2-ter, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2-ter. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente. Si applicano le modalità di presentazione della dichiarazione definite dall'Amministrazione Comunale fino a quando sarà approvato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, nel caso stabilisca una disciplina non compatibile con le modalità adottate.

2-quater. Agli stessi obblighi di cui al presente regolamento sono tenuti i soggetti che incassano il canone o corrispettivo in caso di locazioni brevi, previsti dall'art. 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

Articolo 5 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle" e stagionalità.

2. L'imposta non si applica dall'ottavo giorno per soggiorni superiori ai 7 giorni consecutivi senza interruzioni.

3. Le misure di imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei termini di legge.

Articolo 6 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

a) i soggetti minori di 14 anni;

b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente; è consentita l'esenzione per due accompagnatori se il paziente è minorenne; l'applicazione di tale esenzione è subordinata al rilascio al gestore, da parte dell'interessato di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero e che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente;

c) due soggetti per ogni gruppo pari o superiori a 20 persone (autista od accompagnatore);

d) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva dove svolge attività lavorativa;

e) soggetti che alloggiano a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi, di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

f) soggetti che alloggiano per motivi di studio;

g) i dipendenti pubblici in missione;

h) soggetti che usufruiscono di pernottamenti gratuiti;

i) soggetti disabili che necessitano di assistenza continua, con relativo accompagnatore, o con due accompagnatori se il soggetto è minorenne;

j) volontari aderenti ad associazioni riconosciute a norma di legge che prestano servizio in occasione di calamità naturali;

k) cittadini iscritti all'Anagrafe della popolazione residente nel Comune di Modica, ai sensi del precedente art. 4 comma 1;

l) cittadini di età superiore ai 70 anni.

m) soggetti che alloggiano per motivi di lavoro;

n) il personale appartenente alle forze dell'ordine, al corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile, gli operatori sanitari che, per esclusive esigenze di servizio, e limitatamente alla durata dello stesso, soggiornano nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.

2. I soggetti esenti, esclusi quelli di cui alle lettere a), i), k), l), rilasciano al Gestore, che le conserva per eventuali controlli dell'Ufficio comunale competente, un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, secondo i modelli predisposti.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti passivi non esenti corrispondono al Gestore l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.

2. Il gestore provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Modica. È consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.

3. Il Gestore ha l'obbligo di conservare, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, la documentazione relativa ai pernottamenti, l'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nella struttura e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.

3-bis. Il Gestore è tenuto, ove richiesto ai sensi del successivo articolo 7, ad esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Modica atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati.

4. comma cassato

5. comma cassato

6. Il Gestore effettua trimestralmente, ed entro le scadenze di presentazione delle comunicazioni di cui al successivo articolo 8, comma 2, il versamento alla Tesoreria Comunale delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, secondo le indicazioni fornite dal competente Ufficio comunale.

7. Le somme da versare inferiori ad € 50,00 saranno aggiunte al versamento successivo, anche se complessivamente di importo inferiore al predetto importo.

8. Il Gestore, poiché maneggia e custodisce il denaro di pertinenza dell'erario pubblico, viene considerato agente contabile "di fatto", ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Essendo pertanto assoggettato alla relativa disciplina, presenta annualmente al Comune il "Conto della gestione dell'agente contabile" (Modello 21), entro il 30 gennaio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, secondo il modello predisposto dal competente Ufficio comunale.

8-bis. Il Gestore è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 4, comma 2-ter, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

8-ter. Parimenti, ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito nella Legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'art. 180, comma 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, gli operatori professionali, che intervengono quali mandatari o sub locatori, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'Imposta di Soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

8-quater. Agli stessi obblighi di cui al presente articolo sono tenuti i soggetti che incassano il canone o corrispettivo in caso di locazioni brevi, previsti dall'art. 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

Articolo 8 - Altri obblighi del gestore della struttura ricettiva

01. Il gestore deve richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.

1. Il gestore ha l'obbligo di informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni previste, in osservanza della normativa vigente, affiggendo cartelli informativi multilingue in appositi spazi.

2. Il Gestore ha l'obbligo di presentare una comunicazione contenente informazioni rilevate nel trimestre solare, utili ai fini della determinazione e dell'esenzione dell'imposta, secondo il modello definito dal competente Ufficio comunale, al quale va trasmessa entro le seguenti scadenze:

- 1° trimestre (dal 1° gennaio al 31 marzo), entro il 30 aprile;

- 2° trimestre (dal 1° aprile al 30 giugno), entro il 31 luglio;

- 3° trimestre (dal 1° luglio al 30 settembre), entro il 31 ottobre;

- 4° trimestre (dal 1° ottobre al 31 dicembre), entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

3. La comunicazione va comunque effettuata anche nel caso in cui non vi sia nessun pernottamento nel trimestre solare.

3-bis. Agli stessi obblighi del presente articolo sono tenuti i soggetti che incassano il canone o corrispettivo in caso di locazioni brevi, previsti dall'art. 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

Articolo 9 – Accertamenti

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 8. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione.

3. Il Comune, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei Gestori con esenzione di spese e diritti, può:

a) intimare ai gestori delle strutture ricettive - compresi proprietari, usufruttuari o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica, ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con richiesta di restituirli compilati e firmati;

c) disporre ispezioni amministrative, anche tramite il Corpo di Polizia Locale, presso le strutture ricettive e le sedi e le unità locali operative degli altri soggetti di cui all'art. 5, commi 9 e 10, del presente Regolamento;

d) chiedere, anche a fini di monitoraggio, ai sensi dell'art. 13-quater, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, i dati, in forma anonima, risultanti dalle comunicazioni di cui all'art. 109, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 e s.m.i..

Articolo 10 – Sanzioni

1. Le violazioni di natura tributaria al presente Regolamento sono punite con le sanzioni tributarie irrogate sulla base dei principi generali dettati dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

1-bis. Le violazioni di natura amministrativa al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate nelle forme e nei modi previsti della Legge 24 novembre 1981, n.689.

1-ter. L'organo comunale competente ad applicare le sanzioni amministrative e tributarie in materia di imposta di soggiorno è individuato nel funzionario apicale responsabile del Settore delle Entrate e della fiscalità locale.

2. comma cassato

3. comma cassato

4. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 8, comma 2, alle prescritte scadenze, e per la violazione dell'obbligo di cui all'art. 8, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art.7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.

4-bis. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 4, comma 2-ter, da parte del gestore si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

5. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

5-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti che incassano il canone o corrispettivo in caso di locazioni brevi, previsti dall'art. 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

6. Le sotto indicate omissioni e/o le irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

a) in caso di omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dall'art. 4, comma 01, del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro;

b) per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 9, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro;

c) per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, di cui all'art. 8 del presente Regolamento, alle prescritte scadenze e per la violazione di obblighi diversi da quelli indicati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

6-bis. Sulle somme dovute per l'imposta si applicano gli interessi, al tasso vigente tempo per tempo ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge n. 296/2006.

7. L'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate ai commi precedenti non esclude l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

8. comma cassato

9. comma cassato

Articolo 11 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta di soggiorno, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Articolo 12 - Rimborsi e compensazioni

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, dietro apposita istanza del gestore, ovvero rilevate d'ufficio, l'importo sarà recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata devono essere riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 8, comma 2.

2. Nel caso in cui non si possa applicare il precedente comma 1, le somme in eccedenza saranno compensate, sempre su istanza del Gestore, con altre entrate tributarie ed extratributarie dovute al Comune.

3. Ove non sia possibile procedere alla compensazione il gestore può chiedere il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 12 euro.

Articolo 13 - Contenzioso

1. Le controversie in materia amministrativa sono devolute al Giudice Ordinario, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 150/2011.

2. Le controversie in materia tributaria sono devolute alle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo n. 546/1992.

Articolo 14 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.

Articolo 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore entro la data fissata dalla normativa vigente per la deliberazione del bilancio di previsione.

2. Il regolamento ha efficacia decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione nell'albo pretorio di cui all'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

3. Il presente regolamento è altresì pubblicato per esteso dal Comune sul proprio sito istituzionale all'indirizzo "www.comune.modica.gov.it".

4. Le modifiche al presente regolamento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Carmela Minioto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Cons. Rita Floridia

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giampiero Bella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Segretario Generale

Il sottoscritto _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 30 APR 2021 al 15 MAG 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale